

**LEGGE REGIONALE 2 agosto 2004, n. 18**

**«Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005».**

(B.U. 3 agosto 2004, n. 32, 1° suppl. ord.)

**Art. 1. — Disposizioni generali. — 1.** La presente legge disciplina l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, conformandosi alle prescrizioni della stessa direttiva e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

**2.** Le deroghe sono disposte per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o analogo istituto riconosciuto a livello regionale, e non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza sia in grave diminuzione.

**3.** La Giunta regionale può adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati, qualora si riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto del prelievo in deroga.

**4.** Le province, entro il 15 maggio di ogni anno, trasmettono alla Regione i dati relativi ai prelievi effettuati.

**5.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 157/1992, la vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle province.

**6.** L'INFS è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della dir. 79/409/CEE sono realizzate.

**7.** Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'INFS, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo, tale relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

**Art. 2. — Prelievo venatorio in deroga delle specie fringuello e peppola per la stagione venatoria 2004/2005. — 1.** Per la stagione venatoria 2004/2005, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, è autorizzato il prelievo venatorio in deroga delle specie fringuello (*Fringilla coelebs*) e peppola (*Fringilla montifringilla*), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della dir. 79/409/CEE, al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate, un impiego misurato di esemplari appartenenti alle popolazioni delle specie sopra indicate, che non rientrano tra le specie a rischio in quanto classificate con un favorevole stato di conservazione nell'areale europeo.

**2.** L'esercizio delle deroghe avviene nel rispetto delle condizioni di seguito riportate e riassunte nell'allegato A alla presente legge:

a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

b) il prelievo è consentito per il fringuello dal 2 ottobre 2004

al 18 novembre 2004 e per la peppola dal 16 ottobre 2004 al 29 novembre 2004;

c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso;

d) sono autorizzati ad effettuare il prelievo di fringuello e peppola i cacciatori residenti in Lombardia che, alla data del 31 maggio 2004, hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso, il cui numero non è superiore a sedicimila unità;

e) a cura delle province è fatta menzione sul tesserino venatorio dei cacciatori che hanno acquisito l'opzione di caccia successivamente al 31 maggio 2004, del divieto a praticare la caccia in deroga alle specie fringuello e peppola;

f) il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato è pari a cinque fringuelli e due peppole, il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato è pari a quarantadue fringuelli e due peppole ed il prelievo massimo complessivo è pari a seicentottantacinquemila fringuelli e trentaseimila peppole;

g) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo i tesserini devono essere restituiti alle province competenti, le quali provvedono, entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati;

h) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5.

**3.** L'INFS è l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite nel presente articolo sono realizzate.

**Art. 3. — Prelievo venatorio in deroga delle specie passero d'Italia, passera mattugia e storno per la stagione venatoria 2004/2005. — 1.** Al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole la Regione autorizza, sentite le province, per la stagione venatoria 2004/2005 il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d'Italia (*Passer domesticus italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*) e storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE. La Regione, su parere motivato delle province, può limitare il prelievo venatorio in deroga sul territorio provinciale o su parte di esso.

**2.** L'esercizio delle deroghe avviene nel rispetto delle seguenti condizioni, riportate nell'allegato B alla presente legge:

a) i mezzi di prelievo consentiti sono quelli di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) della L.R. 26/1993;

b) per il passero d'Italia, la passera mattugia e lo storno il prelievo è consentito dal 1° ottobre 2004 al 29 novembre 2004;

c) il prelievo è effettuato da appostamento fisso e in forma vagante;

d) sono autorizzati a effettuare il prelievo di passero d'Italia, passera mattugia e storno esclusivamente i cacciatori residenti in Lombardia iscritti ad ambiti territoriali di caccia;

e) il prelievo massimo giornaliero per cacciatore autorizzato è pari a cinque passeri d'Italia, cinque passere mattugie e dieci storni; il prelievo massimo stagionale per cacciatore autorizzato è pari a venti passeri d'Italia, venti passere mattugie e cinquanta storni;

f) i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio, secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria dalla legislazione vigente; entro il 31 marzo i tesserini devono essere restituiti alle province competenti, le quali provvedono entro il 15 maggio, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati ai sensi del presente articolo.

g) i controlli sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5.

3. L'INFS è l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite nel presente articolo sono realizzate.

vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Art. 4. — Entrata in vigore. — 1.** La presente legge entra in

ALLEGATO «A» (articolo 2)

**Scheda riassuntiva del prelievo venatorio in deroga delle specie fringuello e peppola per la stagione venatoria 2004/2005**

<i>Specie</i>	<i>Mezzi e metodi di prelievo</i>	<i>Periodo di prelievo</i>	<i>Luogo del prelievo</i>	<i>N. max. capi prelevabili, giornalmente da ogni cacciatore*</i>	<i>N. max. capi prelevabili, nel periodo consentito, da ogni cacciatore</i>	<i>Soggetti autorizzati al prelievo</i>	<i>Prelievo massimo complessivo</i>	<i>Autorità preposta a validare le condizioni di attuazione delle deroghe</i>	<i>Controlli e vigilanza</i>
Fringuello	Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della L.R. 26/1993; caccia da appostamento fisso	02/10 18/11	Appostamenti fissi	5	42	Cacciatori residenti in Lombardia che al 31 maggio 2004 hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso (max. 16.000)	685.000	INFS	Articolo 48 della L.R. 26/1993, articolo 4, comma 1, lettera a), della L.R. 11/1998 ed articolo 27, comma 2, della legge 157/1992
Peppola	Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della L.R. 26/1993; caccia da appostamento fisso	16/10 29/11	Appostamenti fissi	2	2	Cacciatori residenti in Lombardia che al 31 maggio 2004 hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso (max. 16.000)	36.000	INFS	Articolo 48 della L.R. 26/1993, articolo 4, comma 1, lettera a), della L.R. 11/1998 ed articolo 27, comma 2, della legge 157/1992

\* Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 157/1992, il numero giornaliero complessivo di fringuelli e peppole prelevabili da ogni cacciatore non deve essere superiore a cinque.

ALLEGATO «B» (articolo 3)

**Scheda riassuntiva del prelievo venatorio in deroga delle specie passero d'Italia, passera mattugia e storno per la stagione venatoria 2004/2005**

<i>Specie</i>	<i>Mezzi e metodi di prelievo</i>	<i>Periodo massimo di prelievo autorizzabile</i>	<i>Luogo del prelievo</i>	<i>N. max. capi prelevabili, giornalmente da ogni cacciatore</i>	<i>N. max. capi prelevabili, nel periodo consentito, da ogni cacciatore</i>	<i>Soggetti autorizzabili al prelievo</i>	<i>Autorità preposta a validare le condizioni di attuazione delle deroghe</i>	<i>Controlli e vigilanza</i>
Passero d'Italia	Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della L.R. 26/1993	01/10- 29/11	Ambiti territoriali di caccia	5	20	Cacciatori residenti in Lombardia ed iscritti agli ATC	INFS	Articolo 48 della L.R. 26/1993, ed articolo 27, comma 2, della legge 157/1992

<i>Specie</i>	<i>Mezzi e metodi di prelievo</i>	<i>Periodo massimo di prelievo autorizzabile</i>	<i>Luogo del prelievo</i>	<i>N. max. capi prelevabili, giornalmente da ogni cacciatore</i>	<i>N. max. capi prelevabili, nel periodo consentito, da ogni cacciatore</i>	<i>Soggetti autorizzabili al prelievo</i>	<i>Autorità preposta a validare le condizioni di attuazione delle deroghe</i>	<i>Controlli e vigilanza</i>
Passera mattugia	Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della L.R. 26/1993	01/10-29/11	Ambiti territoriali di caccia	5	20	Cacciatori residenti in Lombardia ed iscritti agli ATC	INFS	Articolo 48 della L.R. 26/1993, ed articolo 27, comma 2, della legge 157/1992
Sorno	Mezzi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della L.R. 26/1993	01/10-29/11	Ambiti territoriali di caccia	10	50	Cacciatori residenti in Lombardia ed iscritti agli ATC	INFS	Articolo 48 della L.R. 26/1993, ed articolo 27, comma 2, della legge 157/1992